



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente l'allacciamento alle canalizzazioni



Indice

1.	Autorizzazione all'allacciamento provvisorio e definitivo	2
2.	Esecuzione dell'allacciamento definitivo	2
3.	Tassa d'allacciamento definitivo - principio	2
4.	Ammontare della tassa d'allacciamento definitivo	2
5.	Tassa d'allacciamento provvisorio - principio	2
6.	Ammontare della tassa d'allacciamento provvisorio e d'uso	2
7.	Debitore della tassa	2
8.	Imposta sul valore aggiunto	3
9.	Entrata in vigore	3

Il Municipio di Bellinzona, visti gli articoli 35 e 37 del Regolamento delle canalizzazioni (RC) e 192 LOC,

ordina:

1. Autorizzazione all'allacciamento provvisorio e definitivo

Ogni predisposizione, nuovo allacciamento o modifica di un allacciamento alla canalizzazione pubblica comunale o consortile, sia esso definitivo o provvisorio, necessita di un'autorizzazione preventiva, che l'istante deve ottenere sulla base di direttive tecniche emesse dal Settore opere pubbliche.

2. Esecuzione dell'allacciamento definitivo

¹Prima della chiusura dello scavo, l'esecutore dei lavori deve richiedere una verifica di collaudo al Settore opere pubbliche e fornire i piani di rilievo dell'allacciamento, dall'edificio alla canalizzazione pubblica, in formato cartaceo ed elettronico.

²In caso di dimenticanza o di inosservanza il Municipio si riserva di effettuare un'ispezione televisiva da una ditta specializzata a carico dell'istante.

3. Tassa d'allacciamento definitivo - principio

¹Al momento dell'effettivo allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa d'allacciamento.

²La tassa è dovuta in caso di qualsiasi modifica di un allacciamento esistente o creazione di un nuovo allacciamento.

4. Ammontare della tassa d'allacciamento definitivo

La tassa di allacciamento, stabilita entro i limiti dell'art. 35 RC, ammonta a fr. 500.- per ogni punto di allacciamento.

5. Tassa d'allacciamento provvisorio - principio

¹È definito provvisorio ogni allacciamento della durata massima di 24 mesi; in caso di durate superiori ai 24 mesi, l'allacciamento è soggetto a rinnovo.

²Le acque di rifiuto sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

³Per l'immissione di tali acque è dovuta, una volta tanto, una tassa di allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

⁴Il Municipio ha facoltà di derogare all'emissione della tassa in caso di interesse pubblico.

6. Ammontare della tassa d'allacciamento provvisorio e d'uso

¹La tassa di allacciamento provvisorio e d'uso, stabilita entro i limiti dell'art. 37 RC, è fissata come segue:

- fr. 200.00 per l'allacciamento di servizi igienici;
- fr. 600.00 per l'allacciamento di impianti particolari, quali impianti di betonaggio o simili;

²Per cantieri il cui apporto d'acqua dovesse manifestamente eccedere i quantitativi usuali, il Municipio stabilisce la tassa caso per caso.

7. Debitore della tassa

Ogni tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati. La stessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione.

8. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe.

9. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, ed abroga ogni precedente disposizione incompatibile o contraria.

Adottata con risoluzione municipale no. 9036 del 17 luglio 2019

In pubblicazione all'albo comunale dal 22 luglio 2019 al 16 settembre 2019